Numero Bellinzona

1

Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona

1698

telefono +41 91 814 41 11 fax +41 91 814 44 35 e-mail can@ti.ch web www.ti.ch 10 aprile 2024

Repubblica e Cantone Ticino

### Il Consiglio di Stato

ер

Signora Giulia Petralli Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione n. 1.24 del 2 gennaio 2024 Falsi voti e diplomi comprati all'Istituto S. Anna: qual è la valutazione del Consiglio di Stato?

Signora deputata,

l'atto parlamentare qui in esame si riferisce al procedimento penale aperto lo scorso mese di novembre nei confronti dell'ex direttore dell'Istituto privato S. Anna di Lugano per reati finanziari, nello specifico per amministrazione infedele, truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti e chiede alcuni chiarimenti in proposito.

Nel merito delle domande poste si risponde come segue:

### 1. In base alle sue informazioni ci sono già stati casi analoghi in scuole private in Ticino? Quali, quando e con quali conseguenze?

Premesso che il procedimento penale è in corso, il caso dell'ex direttore dell'Istituto S. Anna di Lugano, così come delineato finora, non ha precedenti in Ticino.

Limitatamente a una delle accuse mosse all'ex direttore, vale a dire di aver facilitato l'ottenimento del diploma di maturità, simili pratiche avevano portato nel 2019 alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del settore medio superiore dell'Istituto Fogazzaro, così come ad alcune modifiche legislative presentate nel Messaggio 7628 del 6 febbraio 2019 "Modifica parziale della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 - Insegnamento privato".

Oggetto delle modifiche di legge proposte erano le condizioni per poter accordare e rispettivamente revocare le autorizzazioni statali alle scuole private, elemento centrale del controllo della qualità delle stesse e della protezione dei e delle discenti e delle famiglie dalle offerte inadeguate.

Nello specifico, le nuove disposizioni prevedevano:

- l'introduzione della denominazione "scuole preparatorie alla maturità private";
- la limitazione di principio dell'autorizzazione alle scuole di questo tipo che preparano ad un esame di maturità che si tiene in Svizzera (con delega al Consiglio di Stato per le eccezioni);



Consiglio di Stato
6501 Bellinzona
2 di 4

#### RG n. 1698 del 10 aprile 2024

- l'obbligo per le scuole preparatorie alla maturità di presentare ai fini dell'autorizzazione un progetto pedagogico e un piano finanziario;

- la riserva degli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera inerenti a scuole private riconosciute da Stati esteri e risiedenti in Svizzera;
- l'introduzione di tasse e spese applicabili alla gestione amministrativa e alla vigilanza sulle scuole private.

# 2. Quale tipo di controllo viene attualmente effettuato dal Cantone sul funzionamento di scuole come l'Istituto S. Anna a tutela della qualità dell'insegnamento e degli allievi?

Il Cantone rilascia alle scuole private un'autorizzazione d'esercizio in base alle disposizioni previste dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc) e dal relativo regolamento (RLSc).

Al momento del rilascio dell'autorizzazione agli istituti privati sono richiesti:

- la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge (per le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private che intendono preparare studenti ad una maturità estera il progetto pedagogico deve essere congruente con l'iter formativo estero che porta al conseguimento della maturità estera);
- un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
- un documento di identità, l'estratto per privati e l'estratto specifico per privati del casellario giudiziale del direttore o della direttrice, dei membri della direzione e dei docenti:
- i titoli di idoneità alla professione di direttore o direttrice, dei membri di direzione e di docenti; per le scuole parificate i titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche;
- un'attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.

Nello svolgimento della vigilanza generale e didattica sulle scuole private, il DECS accerta che i requisiti necessari al loro riconoscimento siano costantemente soddisfatti.

In particolare, per le scuole dell'obbligo private parificate (alle quali l'Istituto S. Anna appartiene), il DECS esercita una vigilanza didattica che prevede, oltre all'accertamento sulla soddisfazione dei requisiti necessari al riconoscimento, il rispetto delle disposizioni relative all'insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all'organizzazione dell'anno scolastico siano costantemente soddisfatti (RLsc art. 74 cpv. 3).

Nello specifico, al momento del rilascio dell'autorizzazione a esercitare agli istituti privati sono richiesti:

- la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge; per le scuole parificate il piano di studi, gli orari, l'organizzazione della scuola e il sistema di valutazione devono essere conformi a quanto previsto per le scuole pubbliche;



Consiglio di Stato
6501 Bellinzona 3 di 4

#### RG n. 1698 del 10 aprile 2024

- un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;

- un documento di identità, l'estratto per privati e l'estratto specifico per privati del casellario giudiziale del direttore o della direttrice, dei membri della direzione e dei docenti;
- i titoli di idoneità alla professione di direttore o direttrice, dei membri di direzione e di docenti; per le scuole parificate i titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche;
- un'attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.

La vigilanza generale e didattica è esercitata da una parte attraverso il controllo della conformità formale degli istituti privati, parificati o meno, ai requisiti di legge. D'altra parte, per le scuole dell'obbligo parificate, la vigilanza è esercitata tramite contatti regolari tra le sezioni dell'insegnamento del DECS e le direzioni degli istituti, che consistono anche nell'intervento nelle sedi di esperti ed esperte dell'insegnamento o di ispettori e ispettrici.

## 3. Ritiene sufficiente la base legale esistente per prevenire il possibile insorgere di simili incresciosi reati in questo tipo di scuole? Intende proporre un rafforzamento della base legale esistente?

Ritenute le modifiche introdotte nel 2019, menzionate nella risposta alla domanda n. 1, il Consiglio di Stato ritiene che la base legale esistente sia adeguata. A seguito del caso dell'Istituto S. Anna, tuttavia, agli istituti privati che esercitano quale scuola media superiore che prepara allievi agli Esami di Stato italiani secondo l'Ordinanza del Ministero dell'istruzione e del merito saranno d'ora in poi richieste delle informazioni aggiuntive, vale a dire:

- gli elenchi di allievi e allieve per ogni classe;
- per ogni allievo o allieva il nome dell'istituto scolastico italiano in cui sosterrà gli esami di idoneità, preliminari e di maturità;
- a esami conclusi, l'elenco di allievi e allieve promossi e non promossi.

La misura di vigilanza supplementare appena descritta, che non richiede una modifica della base legale vigente, va a potenziare le misure introdotte nel 2019.

4. In base alle sue informazioni quanti sono le allieve e gli allievi dell'Istituto S.
Anna che saranno verosimilmente costretti a recuperare degli anni scolastici?
5. In base alle sue informazioni quanti sono le allieve e gli allievi dell'Istituto S.
Anna che saranno verosimilmente costretti a recuperare esami di maturità?

Premesso che le presunte irregolarità ravvisate presso l'Istituto S. Anna riguardavano il settore delle scuole medie superiori e che gli accertamenti sono ancora in corso, il Consiglio di Stato non dispone delle informazioni necessarie per rispondere alle domande n. 4 e 5.

RG n. 1698 del 10 aprile 2024

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere

Raffaele De Rosa

II Presidente